

## LETTERA A MEZZO E-MAIL

### TUTTI I CLIENTI

Prot. n. NA/0252/2020

Napoli, 16 settembre 2020

OGGETTO: Pronto il codice tributo per il bonus sanificazione/acquisto DPI – visibile da cassetto fiscale e utilizzabile per le sole somme già spese.

Come noto, l'art. 125, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ha previsto **uno specifico credito d'imposta pari al 60%** (fino ad un **massimo di € 60.000** per ciascun beneficiario) delle spese sostenute **nel 2020** per:

- la sanificazione di ambienti lavorativi / strumenti utilizzati;
- l'**acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) / altri dispositivi** atti per garantire la salute di lavoratori / utenti.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate:

- con la Circolare 10.7.2020, n. 20/E, ha fornito una serie di chiarimenti in merito a soggetti interessati / spese agevolabili / modalità e termini di utilizzo del credito;
- con il Provvedimento 10.7.2020 ha approvato l'apposito modello utilizzabile per la comunicazione delle spese agevolabili **sostenute / che il contribuente prevede di sostenere** da presentare entro il 7.9.2020;
- con la Circolare 20.8.2020, n. 25/E ha fornito ulteriori chiarimenti.

Considerato che l'**ammontare massimo del credito d'imposta fruibile** è determinato sulla base della percentuale quantificata *"rapportando il limite complessivo di spesa ... all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti"*, con il Provvedimento 11.9.2020, l'Agenzia ha reso noto che la predetta percentuale risulta **pari al 15,6423%** (derivante dal rapporto € 200.000.000 / € 1.278.578142).

L'**ammontare massimo spettante** al beneficiario, quindi, è **"limitato"** a € **9.385** (60.000 x 15,6423%).

In particolare, il bonus in esame, **determinato comunque sulla base delle spese effettivamente sostenute** può essere utilizzato **in compensazione tramite Mod. F24**, da presentare esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) **a partire dal 14.9.2020**.

L'ammontare del credito d'imposta fruibile è consultabile nel **"cassetto fiscale"** - sezione **«Agevolazioni»** - di ciascun contribuente che ha presentato l'apposita comunicazione entro il 7 settembre. **Attenzione, però, perché il cassetto fiscale riporta l'ammontare totale del credito d'imposta come spettante a seguito della rideterminazione della percentuale nella misura del 15,6423% ma tale importo potrebbe non essere quello effettivamente spendibile (bisogna tenere conto delle sole spese sostenute).**

Recentemente, con la Risoluzione 14.9.2020, n. 52/E, la stessa Agenzia ha istituito il seguente codice tributo, utilizzabile nel mod. F24:

- **“6917”** – Credito imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – art. 125 DL 19 maggio 2020, n. 34; dove nel campo “anno di riferimento” va indicato “2020”.

Esempio.

La GAMMA SRL, fino al mese di agosto 2020 ha sostenuto spese per la sanificazione di ambienti di lavoro e per l'acquisto di DPI per un importo pari a € 120.000. Il credito d'imposta teoricamente spettante è pari a € 60.000 (importo massimo previsto dalla norma). Considerata la percentuale di fruizione, il credito effettivamente spettante è pari a € 9.385 (60.000 x 15,6423%).

**REDDITO E COMPENSAZIONE.**

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, inoltre, all'utilizzo in compensazione, sia da parte del beneficiario del credito, sia da parte dei successivi cessionari, non si applicano i limiti alla compensazione stabiliti dall'articolo 1, comma 53, legge 244/2007 (250.000 Euro per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU) e di cui all'articolo 34, Legge 388/2000 (**Per l'anno 2020, il limite di 700.000,00 Euro è elevato a 1 milione dall'articolo 147 dello stesso Decreto Rilancio**).

Con l'occasione, porgiamo cordiali saluti.

(dott. Fortunato De Iudicibus)

